



COMUNE DI EMPOLI

IL SINDACO

ORDINANZA N. 257 DEL 25/05/2022

OGGETTO: LUDICOMIX SHOW 2022: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI IN VETRO E IN LATTINE, DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 24:00 DEL 28/05/2022.

Considerato che:

- nel quadro delle iniziative culturali ed aggregative in programma nel territorio comunale è prevista, nei giorni 28 e 29 maggio 2022 compresi l'iniziativa denominata "Ludicomix Show", dislocata nel centro cittadino ed in particolare in via Cosimo Ridolfi, via Giuseppe del Papa, vicolo dei Frati, Chiostro degli Agostiniani ed aree della Biblioteca comunale (via dei Neri), Palazzo delle Esposizioni (piazza Guido Guerra) e piazza della Vittoria;
- il programma di tale manifestazione, prevede lo svolgimento di numerose e diverse attività, fra cui la presenza di standisti commerciali, associazioni e artisti, suddivisi in aree tematiche, oltre a concerti, performance, esibizioni e sfilate, ed è pertanto prevista una notevole affluenza di persone, provenienti anche dai Comuni limitrofi;
- la manifestazione avrà inizio alle ore 14:00 del 28/05/2022 con proseguimento fino alle ore 24:00 del 29/05/2022;

Considerato in particolare che in data 28/05/2022 in piazza della Vittoria è in programma un evento musicale aperto al pubblico, fra le ore 20:00 e le ore 24:00;

Vista la nota ricevuta dalla Polizia Municipale, Unione dei Comuni, Circondario dell'Emplese Valdelsa, UOC Empoli, in data 24/05/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 35810/2022, in cui viene chiesta l'emissione di una ordinanza di divieto vendita bicchieri, bottiglie o contenitori in vetro e lattine per il giorno 28/05/2022 dalle ore 20:00 alle ore 24:00 nelle seguenti vie e piazze: piazza della Vittoria, via Tino da Battifolle, via Ferrante, via Salvagnoli, via Ridolfi, via del Giglio, via Giuseppe del Papa, piazza del Popolo, piazza Farinata degli Uberti (tutta l'area della Z.T.L. e A.P.);

Considerato che, data la rilevante presenza di pubblico e l'ipotetico conseguente consumo di bevande, l'abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro o di lattine, nonché i frammenti di vetro degli stessi, possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone e per la incolumità delle stesse;

Visto che nelle aree interessate dall'iniziativa operano attività di vendita e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;

Ritenute sussistenti le ragioni di pubblico interesse che impongono l'adozione di un provvedimento idoneo a fronteggiare e prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino;

Ritenuto pertanto opportuno adottare le misure finalizzate a garantire la sicurezza dei partecipanti al fine di evitare possibili rischi e possibili danni derivanti dalle situazioni sopra descritte;

Visti:

- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022 relativo a “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.ms.ii. così come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- la Circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018, pervenuta tramite la Prefettura di Firenze in data 19/07/2018, con oggetto “modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva”;
- l’art. 34, 1° comma del Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche” da ultimo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 21/05/2018;
- il Piano di Sicurezza presentato dagli organizzatori della manifestazione, acquisito al protocollo dell’Ente con i numeri 32974/2022, 32926/2022 e 30013/2022, ed esaminato dalla Commissione Eventi e Manifestazioni in data 12/05/2022.

O R D I N A

è fatto assoluto divieto, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del giorno sabato 28/05/2022, nelle seguenti vie e piazze:

**Piazza della Vittoria,
Via Tino da Battifolle,
Via Ferrante,
Via Salvagnoli,
Via Ridolfi,
Via del Giglio,
Via Giuseppe del Papa,
Piazza del Popolo,
Piazza Farinata degli Uberti (tutta l’area della Z.T.L. e A.P.):**

- ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, ecc..), attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, **la vendita per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine**. Nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, la somministrazione di bevande potrà essere effettuata in contenitori e bicchieri di vetro **esclusivamente all’interno dei propri locali**, ovvero la vendita per asporto delle bevande previa spillatura o mescolta in bicchieri di carta o plastica;
- i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo;
- a tutti gli operatori partecipanti all’evento, in tutta l’area interessata dalla manifestazione, **è vietata la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine, la somministrazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente bicchieri di plastica leggera o carta;**
- **ai frequentatori dell'area ove si svolge la manifestazione di cui sopra è vietato introdurre, in detta area, cibi e bevande mantenuti in contenitori di VETRO e LATTINE;**

- a chiunque è vietato di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

La presente ordinanza sarà notificata all'Associazione di Promozione Sociale Ludicomix, che in qualità di soggetto organizzatore, avrà cura di trasmetterla a tutti gli operatori partecipanti all'evento.

DISPONE

1. la **comunicazione** della presente ordinanza, a tutti gli operatori ed esercenti, autorizzati alla somministrazione di alimenti, titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali con vendita di beni alimentari, per il tramite delle associazioni di categoria;
2. l'**esposizione** della presente ordinanza presso qualunque attività o esercizio autorizzato alla vendita e alla somministrazione di alimenti e/o bevande, in modo ben visibile, al fine di integrare la conoscibilità dei cittadini,
3. la **trasmissione** della presente Ordinanza, esecutiva dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del 28/05/2022, per quanto di rispettiva competenza:
 - al Prefetto di Firenze;
 - al Questore di Firenze;
 - al Commissariato di P.S. di Empoli;
 - alla Compagnia Carabinieri di Empoli;
 - alla Guardia di Finanza di Empoli;
 - alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV;
4. sia pubblicata sul sito internet del Comune di Empoli, sui pannelli a messaggio variabile presenti nei vari punti della città ed inviata ai mezzi di informazione.

La Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni C.E.V. è tenuta a far rispettare il presente provvedimento.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana "Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche", con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 150,00 (centocinquanta/00).

INFORMA

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

Il Sindaco
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.